

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO
DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ATS DI PAVIA**

REGOLAMENTO N. 141

Approvato con decreto n. 22/DGi del 23/01/2020

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELL'ATS DI PAVIA**

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 5 PRINCIPI

ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

ART. 7 INFORMATIVA

ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

ART. 9. MISURE DI SICUREZZA

ART.10 TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART.11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 13 DIRITTO DI ACCESSO

ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno ed all'esterno delle sedi della Agenzia per la Tutela della Salute di Pavia (di seguito denominata ATS di Pavia) nonché il trattamento dei dati personali effettuato con i predetti sistemi. Titolare del trattamento dei dati trattati è l'ATS di Pavia.

ART. 2 DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

1. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori"(G.U. 27 maggio 1970, n. 131) ;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy;
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- DM n. 37/2008 Disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici.

ART. 4 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ATS di Pavia utilizza impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali ed in ottemperanza al principio di liceità, al fine di:

1. tutelare i beni dell'Agenzia e prevenire i reati contro il patrimonio;
- 2 tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture dell'Agenzia;
3. sicurezza degli ambienti di lavoro.

In considerazione delle specifiche tipologie di prestazioni sanitarie erogate, non è previsto l'uso di sistemi di videosorveglianza di ambienti sanitari o di pazienti per finalità di cura e di tutela della salute degli interessati.

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza, l'ATS di Pavia installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza e controllo.

ART. 5 PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Agenzia si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini);
- videosorveglianza con registrazione di immagini .

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in locali separati e chiusi, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Agenzia.

ART. 7 INFORMATIVA

Gli interessati devono essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare, tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'ATS di Pavia installa in posizione chiaramente visibile nei luoghi videosorvegliati o nelle immediate vicinanze, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e "semplificata" conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Agenzia mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13, comma1, del Codice Privacy.

ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione dell'Agenzia, il tempo di conservazione viene fissato in 48 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene fissato in 72 ore .

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

Le immagini registrate possono essere consegnate esclusivamente, dietro richiesta all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile e agli Incaricati di cui al successivo articolo.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti hardware contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini sarà programmata in modalità automatica attraverso la sovrascrittura sul supporto di acquisizione secondo le tempistiche di cui all'art. 8.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

ART. 10 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ATS di Pavia, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. Il Titolare con atto scritto nomina i Responsabili del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, eventualmente integrando la nomina già conferita per altri trattamenti. I designati privacy sono persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza.

Il Designati dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di:

- identificare e nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679, dando loro idonee istruzioni;
- verificare, assieme al Titolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (esempio: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare che con l'Autorità
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati.

I designati designano i soggetti autorizzati al trattamento;

I soggetti autorizzati sono tenuti a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento;
- supervisionare l'integrità dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- trattare i dati di cui vengono a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Designato del Trattamento, tracciando l'accesso;

- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy.

Il Responsabile della struttura competente in materia di Sistemi Informativi e Informatici è Responsabile, quindi soggetto designato, del trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati, avvalendosi della collaborazione degli incaricati.

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'ATS di Pavia si provvederà a nominare la stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il Responsabile della struttura competente in materia di Sistemi Informativi e Informatici custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede dell'Agenzia, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e finalità, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

Il Responsabile della struttura competente in materia di Sistemi Informativi e Informatici designa con atto scritto, un soggetto Incaricato con funzioni di Coordinatore e suo sostituto e altri soggetti autorizzati.

Il soggetto autorizzato con funzioni di coordinamento o suo sostituto è tenuto a:

- rispettare i dettami già esplicitati per gli incaricati designati dal Responsabile di Struttura;
- garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile esterno del trattamento dati;
- garantire che le apparecchiature di registrazione siano custodite in luoghi protetti e non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili;
- coordinare le attività di incaricati tecnici e disporre in modo esclusivo gli interventi degli stessi;
- garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le regole citate;
- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

I soggetti autorizzati su mandato del coordinatore sono tenuti a:

- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

ART. 11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione/modifica/sostituzione/manutenzione di impianti videosorveglianza sono effettuati dalla struttura competente in materia di Sistemi Informativi e Informatici con personale proprio o tramite ditte esterne. E' responsabilità del Responsabile della struttura competente in materia di Sistemi Informativi e Informatici curare la conformità degli impianti alle misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy, direttamente o previa attestazione dell'appaltatore in caso di realizzazione in appalto.

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento potrà richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; è ammessa per finalità indicate nell'art. 4 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, e non in senso unidirezionale.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali dell'Agenzia. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Non verranno in ogni caso installati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa (es. bagni, servizi, spogliatoi, docce, locale, luoghi ricreativi).

ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 12 e ss del Reg. UE 2016, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, ovvero di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di richiedere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato, entro 48 ore successive alla rilevazione, mediante un'istanza motivata in forma scritta indirizzata alla pec dell'Agenzia.

In caso di richiesta di accesso alle immagini video, la struttura competente in materia di Affari Generali dovrà contattare la struttura competente in materia di Sistemi informativi e informatici nella persona del soggetto Incaricato con funzioni di Coordinatore o suo sostituto per il blocco della sovrascrittura delle immagini conservandole per la successiva valutazione.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta.

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora siano vittime di reati, le registrazioni, saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta, che siano essi dipendenti o assimilati responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento non lecito, ai sensi del Codice di comportamento dell'Agenzia.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

Si rimanda ai criteri di applicazione delle sanzioni amministrative e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori di cui all'art. 166 del Codice Privacy così come novellato dal D.lgs 101/18.

Si rimanda agli articoli 167 e ss per le fattispecie di illeciti penali, quali trattamento illecito di dati, comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante, inosservanza di

provvedimenti del Garante, violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza ed indagini sulle opinioni dei lavoratori.

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;
- qualsiasi altra violazione delle normative di riferimento.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.